Anno 1871. Roma - Martedì, 12 Settembre Num. 249.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza i Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n° 3;

In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 427 (*Serie seconda*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Gli individui addetti alla navigazione od alle arti ed industrie marittime vengono arruolati al servizio della Reale Marina per mezzo di leve o di arruolamenti volontari, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata:

I condannati ai lavori forzati;

I condannati alla reclusione od alla relegazione a termini del Codice penale 20 novembre 1859, come colpevoli di reati definiti nel libro secondo, titolo 1, titolo 3, capi 1 e 2, e sezione settima del capo 3, titoli 4, 7 e 8, titolo 9, agli articoli 489 e 491, e titolo 10, capo 2;

I condannati per gli stessi reati all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

Possono pure essere esclusi dall'armata i condannati per gli stessi reati dai tribunali esteri, semprechè la pena inflitta corrisponda per natura ad alcuna di quelle sopra enunciate. In tali casi il Ministro della Marina deciderà sull'esclusione, sentito il parere dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina.

TITOLO II.

Delle leve di mare.

CAPO I. — *Delle persone soggette alla leva marittima.*

Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima:

1° I cittadini del Regno inscritti fra la gente di mare, i quali per lo spazio di 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante dei porti, spiaggie o lagune sotto qualsiasi denominazione, od abbiano servito come uomini di rinforzo sulle barche da pesca.

Sono però esclusi dalla leva marittima i *gondolieri* di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare;

2° Gli inscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, aggiungano tre mesi di navigazione;

3° Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro i quali soddisfino alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente numero secondo di questo art. 3;

4° I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare.

Art. 4. L'esercizio nelle varie arti, industrie o professioni viene cumulato allo scopo di raggiungere le condizioni stabilite nel precedente articolo per essere soggetto alla leva di mare.

Art. 5. Gl'individui appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 della presente legge saranno tutti arruolati come marinari dell'ultima classe del corpo Reale Equipaggi.

Avvenuto l'arruolamento, dessi verranno assegnati alle rispettive categorie del corpo Reale Equipaggi medesimo, a seconda della loro specialità, dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.

Art. 6 Il termine per istabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, com'è determinato dal precedente articolo 3, è fissato al primo giorno dell'anno nel quale gl'individui contemplati nello stesso articolo 3 compiono il loro 21° anno di età.

Quando la leva di terra avvenisse anteriormente all'anno nel quale i predetti individui compiono il ventunesimo di età, codesto termine è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età essi dovrebbero concorrere.

Art. 7. Coloro che, al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il 21° anno di età, si trovassero in corso di navigazione, saranno inscritti sulle liste della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'art. 3 della presente legge.

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco alla data indicata nel precedente paragrafo di questo articolo sarà scorso un tempo sufficiente perchè gl'individui, dei quali è parola, abbiano potuto compiere l'esercizio predetto.

Art 8. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono (quando questa chiamata avvenga innanzi al primo giorno dell'anno entro al quale gl'individui contemplati nelle categorie segnate all'articolo 3 della presente legge raggiungono il 21° di età) non abbiano compito il periodo di esercizio prescritto dal detto articolo, saranno inscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra codeste due epoche, aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto.

Art. 9. Sono inscritti nelle liste della leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'art. 3° della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonchè coloro che sono indicati nel successivo art. 49.

Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 10. Gli inscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.

Art. 11. Il regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agl'inscritti sulle matricole della gente di mare, che siano entrati nel 16° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera, o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali.

CAPO II. — *Divisione in due contingenti dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.*

Art. 12. Tutti gli inscritti sulle liste di leva marittima, che non siano riformati od esentati, sono divisi in due contingenti:

Il primo contingente si compone degli individui che in base alla forza richiesta annualmente con la legge di leva marittima devono essere chiamati a prestare servizio effettivo ed immediato nel corpo Reale Equipaggi.

Il secondo contingente comprende tutti i rimanenti inscritti, i quali, sebbene designati anch'essi per il servizio attivo nel corpo predetto, vengono lasciati in congedo illimitato.

Art. 13. Per il mese di gennaio di ciascun anno dovrà essere determinato per legge il numero di uomini di primo contingente che devono venir chiamati in servizio effettivo nel corpo Reale Equipaggi.

Con decreto Reale, inserto nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà fatta la ripartizione del predetto contingente fra i compartimenti marittimi del Regno, in proporzione degli inscritti sulle rispettive liste di leva della classe chiamata.

Art. 14. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli inscritti nei due contingenti.

CAPO III. — *Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva.*

Art. 15. Il Ministro della Marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Art. 16. Spetta ai tribunali ordinari:

1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

3° Pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 17. Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

Art. 18. Il Consiglio di leva marittima è preseduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del sindaco del capoluogo del compartimento marittimo o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del Consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal Consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

Uno degli impiegati della capitaneria farà da segretario del Consiglio.

Nelle sedute per gli esami degli inscritti un medico-chirurgo assiste il Consiglio di leva nella qualità di perito.

Art. 19. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

Art. 20. Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

Art. 21. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Marina nei 30 giorni successivi alla decisione del Consiglio.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due ufficiali superiori di vascello e di due consiglieri di Stato, potrà riformare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni del Consiglio di leva.

CAPO IV. — *Chiamata della leva — Estrazione a sorte e presentazione degli inscritti — Formazione dei contingenti.*

Art. 22. Gli individui inscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il vigesimoprimo della loro età.

Art. 23. Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degli inscritti che devono concorrere alla medesima, non che il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte e quello in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti.

Art. 24. L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva ed in seduta pubblica.

Art. 25. Il presidente del Consiglio di leva fa leggere ad alta voce la lista di leva, la quale, dopo la lettura, è sottoscritta immediatamente da tutti i membri del Consiglio che trovansi presenti.

Art. 26. Il presidente del Consiglio di leva fa quindi preparare la lista d'estrazione, che deve portare una numerazione progressiva.

Art. 27. Le schede, sopra le quali sono segnati i numeri per l'estrazione a sorte, devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal presidente del Consiglio in un'urna di vetro trasparente in vista dell'adunanza, con dichiarazione a voce intelligibile del numero totale delle medesime.

Art. 28. Gli inscritti, di mano in mano che sono chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, membro del Consiglio di leva, o dall'assessore delegato a rappresentarlo, o dal consigliere comunale membro del Consiglio stesso.

Art. 29. Il numero uscito dall'urna è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto che lo ha estratto. Il prenome e nome suo sono scritti sulla lista d'estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 30. Durante l'estrazione il presidente si accerta della identità degli individui chiamati ad estrarre.

Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per l'identità di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

Art. 31. Quando per inavvertenza o per qualsiasi altra cagione il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti saranno compresi sulle liste della prima ventura leva.

È per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle. Seguita l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 32. Terminata l'estrazione, il presidente del Consiglio fa leggere per intiero la relativa lista, la quale viene da lui sottoscritta e dagli altri membri del Consiglio che trovansi presenti.

Art. 33. Gl'inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio di leva nelle sedute per l'esame, allo scopo di farvi valere i motivi a riforma o ad esenzione.

Art. 34. Entro dieci giorni, cominciando da quello della prima seduta per l'esame stabilito dal precedente articolo 23, gl'inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande o reclami.

Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.

Art. 35. Gl'inscritti che al tempo della pubblicazione indicata nell'art. 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell'anno e presentarsi al Consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e ciò nel termine di giorni quindici dal loro arrivo se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese se in altro compartimento.

I pescatori di corallo che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

In ogni caso la presentazione degli individui che rientrano dall'estero e di quelli impegnati in una campagna di pesca del corallo, dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

Art. 36. Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati al secondo contingente, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

Al loro rientrare nel Regno dovranno però presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio del congedo illimitato.

Art. 37. Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dovere rimpatriare per venire arruolati.

Art. 38. Gli inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'esenzione, presentare fratelli in loro cambio o domandare l'affrancazione dal servizio di primo contingente.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli inscritti del proprio circondario.

Art. 39. Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma, di esenzione o di passaggio dal primo al secondo contingente; ammette i cambi di fratello e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2 della presente legge.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

Art. 40. I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

Art. 41. Qualora un iscritto fosse legittimamente impedito a giustificare il diritto all'esenzione od alla riforma, il Consiglio di leva gli assegnerà un termine ulteriore entro al quale possa far valere i suoi diritti.

Art. 42. Il Consiglio sospende l'arruolamento degli inscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare infino a che ne sia cessato il motivo.

Art. 43. Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme od alle esenzioni, diverranno irrevocabili nell'interesse degli inscritti riformati od esentati, a meno che non fossero riformate dal Ministro, a tenore dell'art. 21 della presente legge.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta il successivo articolo 50.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dal successivo articolo 124.

Art. 44. Agli inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente art. 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il corpo Reale Equipaggi e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

Art. 45. Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via di urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

Il presidente del Consiglio di leva è rappresentato da un procuratore da lui nominato per decreto, che terrà luogo di mandato.

Art. 46. Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco del primo dal secondo contingente per il rispettivo compartimento marittimo.

Art. 47. Gl'inscritti ed i cambi di fratello appartenenti al primo od al secondo contingente vengono arruolati dai rispettivi capitani di porto.

I designati per il primo contingente sono avviati sotto le armi nei giorni stabiliti ed a tenore degli ordini emanati dal Ministro della Marina, in guisa che essi rimangano fusi tra loro per provenienza e per professione e siano distribuiti nei dipartimenti marittimi a seconda dei bisogni ed in proporzione alla forza del corpo Reale Equipaggi assegnata ai medesimi.

Gl'inscritti che costituiscono il secondo contingente verranno muniti di un congedo illimitato.

Art 48. I Consigli di leva suppliscono gl'inscritti del primo contingente che venissero riformati presso il corpo o fossero rimandati alla prima leva per infermità o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al corpo, facendovi passare altrettanti inscritti dal secondo, finchè il primo contingente venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi.

Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente al secondo contingente debba invece far parte del primo.

Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dal primo al secondo contingente degl'inscritti e dei cambi di fratelli che risultino in eccedenza al primo contingente.

Art. 49. Sono computati in isconto del primo contingente gl'inscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto per una ferma eccezionale, e questa non debba essere commutata nella ferma temporanea per effetto del numero avuto in sorte nell'estrazione.

Art. 50. All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun inscritto sarà quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal respettivo Consiglio di leva, o quale può riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge.

CAPO V. — *Delle riforme.*

Art. 51. Gl'inscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto saranno descritti in apposito elenco, sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina, ed annesso al regolamento da emanarsi in conformità della presente legge.

Art. 52. Gl'inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva. Qualora in codesta seconda visita risultassero parimenti inabili, vengono riformati.

Se però il Consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione a riguardo del medesimo, sarà prorogata alla successiva leva.

Art. 53. Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio di leva potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno degli ospedali della Regia Marina o dell'Esercito.

CAPO VI. — *Delle esenzioni.*

Art. 54. Va esente dal concorrere alla formazione dei contingenti l'inscritto che, al giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale appartiene, si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio;

2° Unico figlio o figlio primogenito od, in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel 70° anno di età;

3° Primogenito d'orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni previste nei numeri 1, 2, 3 del successivo articolo 62.

L'esenzione contemplata in questo numero 3 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano, o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62;

4° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Art. 55. Le esenzioni stabilite ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo devono essere richieste con atto autentico dei membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Si farà luogo, tuttavia alla esenzione, senza le predette domande, quando da attestazioni della rispettiva Giunta municipale consti della impossibilità di farle, per assenza, malattia, incapacità od altro impedimento.

Art. 56. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, nell'esercito oppure nella marina, in età maggiore di 17 anni purchè questo ultimo:

1° Non risulti arruolato in qualità di caposarto, capocalzolaio, caposellaio o vivandiere, o non serva nella qualità di volontario nel caso previsto dal successivo articolo 89;

2° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della ferma contratta, o per punizione in un corpo di disciplina.

Il militare riassoldato con premio conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal servizio.

Art. 57. È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 58. Le esenzioni stabilite nei due precedenti articoli 56 e 57, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, sebbene riformati, purchè siano tuttora vivi. Questa disposizione però non è applicabile quando si tratti di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'antecedente articolo 54.

Art. 59. Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione, che poteva loro competere all'epoca indicata nell'articolo 54, gli inscritti rimandati alla revisione del Consiglio di leva per i motivi espressi nell'articolo 52 della presente legge e quelli di cui parla il precedente art. 31.

Art. 60. Non possono conseguire l'esenzione:

1° Gli spurii e coloro che a tenore del Codice civile non possono essere legalmente riconosciuti;

2° I figli naturali quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 61. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 62. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione devono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordomuti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Art. 63. Sono però temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto all'esenzione, i dementi, i ma-

niaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

Art. 64. Il militare ascritto alla seconda categoria di contingente dell'esercito, od assegnato al secondo contingente della leva di mare, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo V della presente legge, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in codeste condizioni; ma egli stesso è provvisto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione concessa in applicazione dell'articolo 56.

Art. 65. Il militare arruolato in base alla presente legge ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al suo arruolamento, risulti:

1° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 62 della presente legge;

4° Unico figlio maschio od, in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5° Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

Art. 66. Il militare il quale, nel giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale è iscritto, non aveva diritto ad esenzione, se provi che per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente alla data suddetta e prima di quella del suo arruolamento, sia venuto a trovarsi e tuttavia si trovi in alcuno dei casi indicati nel precedente articolo 65, avrà diritto al congedo assoluto.

Per l'applicazione di questo e del precedente articolo 65 non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati dai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 62, nè la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito.

Art. 67. Non possono aspirare al diritto concesso dai precedenti due articoli 65 e 66 coloro che trovansi al servizio per riassoldamento con premio.

CAPO VII. — *Del cambio di fratelli.*

Art. 68. È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare marittimo.

Art. 69. Il fratello che va al servizio in cambio dell'altro deve:

1° Essere idoneo al servizio militare marittimo;

2° Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile presso il corpo;

3° Presentare attestazioni di buona condotta;

4° Se fu militare, produrre inoltre il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta presso il corpo dal quale fu congedato, e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

5° Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

6° Non aver incorso in condanne penali di tribunali ordinari o marittimi, o di Consigli di guerra;

7° Avere compiuto il 18° anno di età, e non oltrepassare il 32°.

8° Avere soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e se per età non vi fosse ancor soggetto, comprovare di possedere almeno sei mesi di esercizio nelle professioni, arti od industrie marittime, eseguito dopo i 15 anni compiuti.

Art. 70. Nel caso preveduto dal numero 8 del precedente articolo 69, il fratello che ha messo il cambio rappresenta, nella sua classe di leva, tanto per gli obblighi quanto per i diritti, quegli che è andato in sua vece.

Art. 71. L'atto del cambio tra fratelli si compie dinanzi al Consiglio di leva, se precede l'arruolamento del fratello che vuol farsi cambiare; o presso il corpo Reale Equipaggi, se il cambio avviene dopo l'arruolamento.

Art. 72. Nel cambio di fratello è tenuto in conto di quegli che rimane effettivamente arruolato il servizio già prestato dall'altro.

Art. 73. Il cambio è dichiarato nullo:

1° Quando il fratello che va in cambio dell'altro non si presenti all'arruolamento o sia deceduto prima di essere giunto al corpo;

2° Quando nei tre mesi posteriori al suo arrivo al corpo sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermità o difetto intellettuale preesistente allo arruolamento, che lo renda inabile al servizio;

3° Quando il cambio abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4° Quando sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno del suo arruolamento.

Nelle circostanze sopra espresse il fratello che ha messo il cambio deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

CAPO VIII. — *Del passaggio dal primo al secondo contingente, e del riassoldamento con premio.*

Art. 74. Gli inscritti di leva ed i militari del primo contingente, eccetto quelli che sono sotto giudizio militare o scontano una pena od una punizione militare, possono ottenere il passaggio al secondo contingente, pagando la somma che annualmente sarà fissata con legge, e che dovrà adoperarsi per riassoldare altrettanti militari del corpo Reale Equipaggi, giusta i successivi articoli 79, 81 e 82.

Il militare che cessa per tal modo dal servizio di primo contingente viene assegnato al secondo contingente nella stessa classe di leva.

Il numero dei passaggi al secondo contingente non potrà sorpassare quello dei riassoldamenti con premio.

In tempo di guerra cessa la facoltà di passare al secondo contingente, e la si potrà pure sospendere in qualsiasi altra epoca, per disposizione del Ministro della Marina, quando le domande di passaggio superino il numero dei militari che aspirano al riassoldamento con premio.

Art. 75. All'atto delle operazioni di leva, il numero dei passaggi che si potranno concedere, in ragione dei militari disposti ed atti per il riassoldamento con premio è ripartito fra i compartimenti marittimi in proporzione degl'inscritti sulla lista di leva.

Le relative domande dovranno essere fatte davanti al Consiglio di leva marittima, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva.

Quando le domande superino il numero dei passaggi che si possono concedere, sarà data la preferenza a quella dell'inscritto che ha il numero più basso.

Non effettuandosi il versamento della somma indicata all'articolo precedente nel termine di giorni quindici, l'inscritto decade dal diritto di passare al secondo contingente.

Quando in un compartimento marittimo le domande fatte entro il termine fissato al secondo paragrafo di quest'articolo non abbiano raggiunto il numero che si poteva consentire, il Ministero autorizzerà il passaggio al secondo contingente di un maggior numero di inscritti nei compartimenti nei quali le domande avessero superato il numero di quelle consentite nella primitiva ripartizione.

I militari già in servizio effettivo che volessero passare al secondo contingente, valendosi della facoltà loro accordata dal precedente articolo 74, ne faranno domanda al corpo, che sarà ammessa in qualunque epoca dell'anno, salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'anzidetto articolo 74, e purchè vi siano militari atti e disposti al riassoldamento con premio.

Art. 76. L'inscritto di leva che ha ottenuto il passaggio al secondo contingente è computato numericamente nel primo contingente che deve essere fornito dal proprio compartimento marittimo.

Art. 77. I graduati di bassa forza del corpo Reale Equipaggi (eccetto quelli della categoria di maggiorità), i marinai, marinai cannonieri, e fuochisti appartenenti alla prima classe delle loro rispettive categorie in servizio attivo e qualunque altro militare del corpo predetto che sia fregiato della medaglia al valor militare od al valore di marina, i quali abbiano compiuto quattro anni di servizio sotto le armi, da computarsi dal giorno del loro arruolamento effettivo, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino nelle condizioni qui sotto specificate:

1° Siano di buona condotta;

2° Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma;

3° Abbiano acquistato almeno due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra;

4° Non oltrepassino l'età di anni 45 se graduati, e di 35 se non graduati.

I militari che, avendo preso parte ad una guerra, non poterono per cagione di questa avere un riassoldamento con premio, saranno ammessi, terminata la guerra, ad ottenerlo, quando non oltrepassino di due anni l'età prescritta dal precedente numero quattro.

Art. 78. Anche i militari muniti di congedo assoluto dal corpo Reale Equipaggi possono essere riassoldati con premio, quando riuniscano le condizioni specificate nell'articolo precedente.

Essi potranno venire ammessi con il loro grado, purchè si presentino all'arruolamento entro un anno dalla data del congedo.

Il tempo durante il quale saranno rimasti in congedo verrà dedotto dalla loro anzianità. Però l'accettazione col primitivo grado non avrà luogo, se in quel periodo di tempo lo Stato si sarà trovato in guerra guerreggiata.

Art. 79. I militari di bassa forza, provenienti dalle scuole navali o da altri istituti della marina, nei quali si riceve una educazione gratuita, sono ammessi al riassoldamento con premio allorchè abbiano compito la ferma alla quale sono obbligati.

Art. 80. In tempo di guerra è sospeso il riassoldamento con premio.

Art. 81. Il riassoldamento con premio obbliga il militare ad una nuova ferma di anni 4 in servizio attivo.

A codesto obbligo vanno annessi i seguenti vantaggi:

1° Un intiero assegno di primo corredo alla massa del riassoldato;

2° La somma di lire 1000 posta a disposizione del riassoldato nella Cassa del corpo;

3° Una cartella della Cassa dei depositi e prestiti, rappresentante la somma pagata per il passaggio al secondo contingente, meno la quota assegnata alla massa e quella pagata al riassoldato, come ai precedenti numeri 1 e 2.

La cartella è conservata nella Cassa del corpo, e gl'interessi ne sono corrisposti al suo titolare per cura dell'Amministrazione del corpo medesimo.

Codesta somma costituisce un credito a favore del riassoldato, sotto le riserve indicate nei successivi articoli 83 e 84, e non può andare soggetta a sequestro infino a che il riassoldato non risulti in uno dei casi accennati al predetto articolo 84.

Art. 82. I militari graduati, che abbiano ultimato il periodo del riassoldamento con premio, possono ottenerne un secondo alle stesse condizioni specificate negli articoli 77 e 81 della presente legge.

Art. 83. I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al numero 3 del precedente articolo 81:

1° Quando abbiano terminata la loro ferma;

2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3° Quando siano promossi ufficiali.

In circostanze speciali di famiglia del riassoldato potrà il Ministro della Marina autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la metà.

In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 84. Per tutto il tempo nel quale i riassoldati con premio rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi del credito, di cui al precedente articolo 81, è devoluto alle Casse degli invalidi della marina mercantile, ed è ripartito in proporzione del numero dei contribuenti di ciascuna Cassa.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito suddetto, il quale è devoluto per intero alle Casse degli invalidi di marina, e ripartito nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, sia che vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la nuova ferma contratta per causa del riassoldamento con premio.

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Art. 85. I cittadini dello Stato hanno la facoltà di essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale Equipaggi, quando soddisfino alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e non oltrepassino il trentaduesimo. Però, se furono congedati dal servizio della marina militare per fine di ferma, possono pur anco essere ammessi all'arruolamento volontario fino all'età di 35 anni, se non graduati, e di 45, se graduati, alle condizioni prescritte nel secondo e terzo paragrafo del precedente articolo 78;

2° Abbiano attitudine fisica al servizio militare, e coloro che non abbiano servito nella Regia Marina comprovino di possedere l'esercizio della navigazione o delle arti marittime a tenore del disposto dell'articolo 3 della presente legge, se hanno più di 21 anno di età: in caso diverso, contino almeno sei mesi di esercizio come sopra, compiuto dopo i 16 anni;

3° Non siano stati riformati in occasione di leva o rimandati siccome inabili dal corpo in cui hanno servito;

4° Non siano stati ascritti ad un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

5° Producano l'attestato di cui al numero 3 del precedente articolo 69, e, se furono militari, producano eziandio il foglio dell'assoluto congedo ed il certificato di cui al numero 4 dello stesso articolo;

6° Non siano stati condannati a pene criminali, nè si trovino sottoposti ad accusa per qualunque crimine o per reati di furto o di truffa, di abuso di confidenza, di attentato al buon costume, di associazione di malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso in alcuna condanna dai tribunali marittimi o militari;

7° Se minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre; e, in mancanza di questo, dalla madre; e, in difetto di entrambi, dagli ascendenti, e, mancando pur anco costoro, siano autorizzati dal Consiglio di tutela;

8° Se appartengono, per ragione di età, ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto agli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

I macchinisti e fuochisti dei bastimenti o dei galleggianti sui laghi, fiumi e lagune, gli addetti alla navigazione lacuale e fluviale, i barcajuoli o battellanti dei laghi, fiumi e lagune, i macchinisti e fuochisti impiegati al servizio delle macchine sulle ferrovie o delle macchine fisse, nonchè gli operai degli stabilimenti metallurgici, potranno, a seconda dei bisogni del servizio marittimo, essere ammessi all'arruolamento volontario, sebbene non abbiano l'esercizio accennato al numero 2 del presente articolo. Essi dovranno però comprovare, mediante validi documenti, di avere esercitata l'arte loro per lo spazio almeno di due anni.

Art 86. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono contrarne volontariamente una nuova per un tempo non minore di due anni.

Art. 87. Gl'individui non cittadini dello Stato possono contrarre volontario arruolamento coll'autorizzazione speciale del Ministro della Marina.

Art. 88. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del corpo Reale Equipaggi.

La facoltà all'arruolamento volontario sarà regolata dal Ministro della Marina in relazione ai fondi stanziati in bilancio per il corpo predetto.

Art. 89. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministro della Marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassata l'età di 32 anni.

Art. 90. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro della Marina al conseguimento del suo congedo assoluto.

TITOLO IV.

Della durata della ferma e dell'obbligo al servizio militare.

Art. 91. La ferma di servizio per gli individui del primo contingente del corpo Reale Equipaggi è di due specie: l'una *temporanea*, l'altra *permanente*.

Entrambe cominciano dal giorno dell'effettivo arruolamento, salva l'eccezione specificata al successivo art. 92.

La durata della ferma contemporanea è di anni 10, e si compie in tempo di pace con quattro anni di servizio attivo sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.

La ferma permanente è di anni otto e si compie per intiero sotto le armi.

Gli inscritti di leva assegnati al secondo contingente del corpo Reale Equipaggi sono obbligati al servizio militare per dieci anni, che decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno di età. Essi vengono lasciati in congedo illimitato, salvo il disposto del successivo art. 97.

Art. 92. Contraggono la ferma temporanea gli inscritti di leva, i cambi di fratello e chiunque si arruoli volontariamente.

Contraggono la ferma permanente coloro che ne fanno domanda, ed i volontari provenienti dalle scuole od istituti militari della marina.

La ferma di questi volontari decorre dal giorno della loro uscita dalla scuola od istituto predetto, dopo l'età di 17 anni compiuti.

La ferma di quelli che si arruolano volontariamente, in base al precedente art. 85, decorre dal giorno del loro arruolamento.

Art. 93. È in facoltà del Ministro di Marina di ammettere a percorrere la ferma permanente quei militari arruolati per la ferma temporanea che ne facessero domanda.

Art. 94. Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi ora detti, le frazioni di anno sono valutate per anni interi. Così chi deve restituire 12 mesi o meno, va trasferito alla classe di leva successiva alla propria per seguirne interamente la sorte; chi deve restituire più di 12 mesi e non più di 24 mesi, va trasferito alla seconda classe successiva alla propria, e così di seguito.

Art. 95. I militari del corpo Reale Equipaggi, spirata la loro ferma obbligatoria stabilita dalla presente legge, sono provveduti di congedo assoluto, a meno che vengano ammessi a contrarne una nuova, giusta il disposto del precedente articolo 86, o siano riassoldati con premio.

Art. 96. Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio effettivo, a tenore dei precedenti articoli 91 e 92, ottengono in tempo di pace l'assoluto congedo.

Potranno però essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiti gli 8 anni di servizio, se non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una chiamata straordinaria.

Art. 97. I militari del corpo Reale Equipaggi, sì del primo che del secondo contingente, in congedo illimitato, possono per decreto Reale essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinarie ed imperiose esigenze del servizio.

L'ordine di richiamo dei militari del corpo Reale Equipaggi dal congedo illimitato verrà pubblicato in tutti i comuni del Regno.

I militari richiamati dal congedo illimitato, i quali vengono per la prima volta a prestar servizio effettivo nel corpo Reale Equipaggi saranno assegnati alle rispettive categorie del medesimo, in conformità del secondo paragrafo dell'art. 5 della presente legge.

Art. 98. Per la chiamata dei militari dal congedo illimitato, nei casi previsti dal precedente articolo, saranno osservate le seguenti norme:

1° I primi ad essere chiamati sono i secondi contingenti delle classi che trovansi sotto le armi, cominciando dalle classi più giovani;

2° Si chiameranno in seguito contemporaneamente ambidue i contingenti di ciascuna classe tra quelle che hanno già compiuta la loro parte di ferma in servizio attivo, cominciando dalle classi più giovani e procedendo per ordine a quelle più antiche.

Art. 99. In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o sulle barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Art. 100. Il regolamento determinerà con quale grado e con quali condizioni saranno ricevuti nella Regia Marina quelli che, chiamati sotto le armi dal congedo illimitato, si trovassero già muniti di una patente di grado nella marina mercantile.

Art. 101. I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compita la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero, dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo, se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

Art. 102. In tempo di guerra rimane sospeso il diritto per ottenere il congedo assoluto o quello illimitato.

È pure sospeso questo diritto, sebbene lo stato di guerra non sia ancora dichiarato, quando per imperiose esigenze di servizio si ordinasse la chiamata sotto le armi degl'individui in congedo illimitato.

Art. 103. Il regolare congedo assoluto, all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà intervenuto che nel giorno in cui sarà effettivamente rilasciato.

Art. 104. Il militare al quale spetti il congedo assoluto, e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a ricevere il congedo se non dopo ultimata la punizione.

TITOLO V.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

Art. 105. Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sugli inscritti fra la gente di mare che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

Art. 106. Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, senza riguardo al periodo di esercizio nelle varie professioni prescritto dall'art. 3 della presente legge, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di età.

Art. 107. Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli inscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

Art. 108. La presentazione degli inscritti chiamati alla leva straordinaria, dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato: entro quindici giorni dal loro arrivo nel Regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

Art. 109. È applicabile agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 99, quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

Art. 110. Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono pur anco per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.

Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'art. 55, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto dall'autorità municipale, senza alcuna spesa.

Art. 111. I cambi tra fratelli sono ammessi nelle leve straordinarie in conformità di quanto fu prescritto al capo VII, titolo II della presente legge.

Art. 112. Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finchè dura il bisogno. Cessato questo, se un'intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nei due contingenti, come è stabilito dal titolo II della presente legge, e saranno ammessi gli scambi tra fratelli ed il diritto al passaggio nel secondo contingente.

Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gl'inscritti come se fossero nel caso previsto dall'articolo 28 della presente legge

Art. 113. Gl'inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 114. Il tempo di servizio effettivo, prestato per effetto di leva straordinaria, sarà computato in isconto della ferma temporanea o di quella permanente, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

Art. 115. I comandanti delle Regie Navi che trovandosi all'estero fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno, sotto la propria responsabilità, levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà, accordata ai comandanti delle regie navi, comincia soltanto allorchè il numero degl'individui appartenenti al corpo Reale Equipaggi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovisi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie categorie del corpo predetto.

Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

Art. 116. Per istabilire il numero degli individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici: sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio.

Art. 117. I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115, saranno congedati al ritorno della Regia Nave in un porto del regno, o quando questa ricevesse gl'individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 115.

(*Continua nel numero di domani*)

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 8.

Il Ministro dell'Interno;

Accertata la cessazione del colera in Anversa,

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima n. 6, relativa alle navi provenienti da Anversa, è revocata.

Le navi partite da quel porto e dal littorale dell'Escaut, dal 4 corrente in poi, saranno perciò nuovamente ammesse in libera pratica, previa visita e rapporto favorevole del medico sulle condizioni sanitarie del legno, e degli individui che vi si trovino imbarcati.

Dato a Roma, lì 10 settembre 1871.

Il Ministro: G. LANZA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

— Pochi giorni fa, scrive il *Malta Times*, la nostra attenzione fu rivolta ad una tomba antica, trovata da qualche contadino in terreno roccioso, in queste vicinanze. Consiste in una escavazione a figura di forno nel centro alta 4 piedi, 3 pollici, e del diametro di 9 piedi e 5 pollici. Nel mezzo di questa tomba giace una cassa di pietra levigata o sarcofago, tagliata da un blocco solido di pietra arenaria di una qualità che naturalmente non si trova a parecchie miglia lontano dalla spiaggia. La cassa che ha quasi 6 piedi di lunghezza, è così intatta, e gli angoli sono talmente affilati che paiono stati tagliati ieri, eccetto in luogo dove un pezzo fu rotto dalla caduta d'una parte della volta.

L'ingresso è laterale, circolare, rivolto a ponente, ed è formato da una cavità di circa 6 piedi, sotto la superficie del suolo e sopra un piano che è a livello col terreno. La tomba era coperta con terra, e venne per caso scoperta dai lavoranti mentre scavavano un'apertura per piantarvi una giovine vite.

L'ingresso era chiuso con una grossa tavola della stessa specie di pietra; era rotta, probabilmente dai suoi primi scopritori, perchè la tomba era stata evidentemente cominciata prima. Gli uomini credevano di essersi imbattuti in un tesoro, e determinarono di differire una diligente ispezione finchè non fossero rimosse le tenebre che involgevano i loro lavori; ma essi andarono errati non trovando niente per allora che un sarcofago di pietra con iscrizione. Dopo d'allora si raccolse sul terreno roccioso della tomba un piede di bronzo, all'apparenza, di una grande antichità, un pezzo di una lampada di argilla e alcune ossa umane; non fu trovata iscrizione alcuna. Fu trovata una mummia egiziana in miniatura d'argilla, di quelle comunemente trovate nelle tombe d'Egitto. Questa tomba antica è situata sopra un basso colle di albanese friabile, poco lontano dalla strada, alla sinistra della pittoresca villa del barone Testaferrata Abela di Gomerino. È evidentemente di origine fenicia, la rotondezza dell'apertura distinguendola dalle tombe d'Egitto, l'ingresso delle quali sono sempre rettangolari. Le chiaviche di bronzo erano comuni alle due epoche. Quantunque l'isola presenti abbondanti avanzi fenici, la presente scoperta è interessantissima, essendo la prima di tal sorta che qui si scoperse.

— Il ministro della guerra del governo russo ha testè pubblicato singolari e importanti ragguagli statistici sulla superficie, popolazione ecc. dell'impero russo.

Dal lavoro del ministro russo risulta che nell'anno 1725 il territorio dell'Impero copriva una superficie di 275,571 miglia quadrate, di cui 82,687 in Europa e 192,884 in Asia Quel vasto territorio fu più tardi ingrandito e portato a 389,310 miglia quadrate, di cui 106,951 miglia in Europa e 282,359 in Asia, comprese 9,680

miglia quadrate, occupate dal Mar Caspio e dal Mare d'Aral.

Questa superficie comprende i territorii del Nord, che generalmente sono aridi e contano pochi abitanti.

La popolazione della Russia supera 80 milioni di abitanti, ed è ripartita in questo modo: Russia propriamente detta, 52 milioni; Polonia, 16 milioni; Finlandia, 1,800,000; Siberia e Caucaso, 10 milioni; il Turkestan, più di un milione. Le provincie più popolate si trovano comprese nel paese designato sotto il nome di Regno di Polonia, nel governo di Varsavia. La media della popolazione, per ogni miglio quadrato di territorio, è di 3,101 abitanti; nel governo di Mosca, questa media è di 2,598; nel governo di Pietroburgo, di 1,446; nell'Arkangel, di 20, e nell'Amour 2.

Si contano in Russia otto Università: a Pietroburgo, Mosca, Kieff, Scarkow, Odessa, Kazan, Dopat ed Helsingfors. Il numero totale degli studenti che frequentano i corsi è di 5,576.

Le scuole per l'insegnamento secondario, o ginnasi, il maggior numero dei quali, relativamente alla cifra della popolazione, si trova in Polonia, vi sono nella proporzione di una scuola su 175,000 abitanti. Nelle provincie del Baltico, la proporzione è di una scuola su 200,000 abitanti; in Finlandia, una su 284,000. Nel distretto di Pietroburgo non se ne conta che una su 500,000 abitanti; in quello di Mosca, una su 720,000; e finalmente nel distretto di Kazan vi è una scuola su 1,200,000 abitanti.

Il numero delle scuole nazionali è di 9,955, e la cifra degli allievi che le frequentano ascende a 280,000, ciò che dà una media di 300 scuolari.

Ad onta dei molti mezzi che la Russia possiede, e della cura che il governo impiega per diffondere l'istruzione primaria, tuttavia l'autore di questa statistica afferma che, su mille reclute, appena dieci sanno leggere e scrivere.

— Una lettera dall'America ci dà ragguagli della cattura d'un treno fatta dagli Indiani, e della terribile morte delle vittime. Uno degli sfortunati giovani, chiamato Thomas Hayward, era nativo di Dorchester Dorset, e le notizie recentemente ricevute da suo padre confermano pienamente il racconto, e dimostrano che il rapporto di Moore, il quale era abbastanza fortunato di sfuggire dai suoi rapitori, non era del tutto esagerato. Sembra che non solamente alcune disgraziate vittime fossero fucilate, fracassate col tomahawk, e loro fosse scuoiato il pericranio, ma che Hayward e il suo compagno fossero bruciati a fuoco lento. Il rapporto dice che dopo aver tagliate loro le orecchie e la lingua, l'intiera banda d'indiani demoni formarono un cerchio intorno a loro e si dilettavano a tormentarli in vari modi, e i loro tre compagni in cattività furono portati avanti e fatti testimoni del tremendo spettacolo. Jones si dice che morisse quieto, ma il povero Hayward stette mezz'ora in grande agonia. Il signor Hayward è in comunicazione, per mezzo del signor Sturt M. P., col ministro americano, il quale ha gentilmente preso l'incarico di avverare l'esattezza del ragguaglio.

È probabilissimo che la persona di cui si è parlato sia il figlio del signor Hayward, stante che l'ultima lettera di suo padre dava notizia che egli viaggiava in quella parte del paese.

DIARIO

Scrivono da Berlino alla *Gazzetta Universale d'Augusta*, che il cancelliere federale, principe Bismarck, è aspettato da Reichenhall a Berlino pel dì 20 settembre. In ogni caso, egli troverà al suo ritorno il Consiglio federale in piena attività. Riguardo alla convocazione del Reichstag non si era presa ancora una risoluzione definitiva. Si dice che lo si convocherà pei primi giorni o per la metà del prossimo ottobre.

L'Assemblea nazionale francese, nella seduta del giorno 8, ha terminato la sua discussione sul trasferimento dei ministeri a Versailles, deliberando di mantenere l'attuale stato di cose, senza punto assumere alcun impegno per l'avvenire. Epperciò, gli ufficii dei ministeri continueranno a risiedere in Parigi, mentre il governo, l'Assemblea e i gabinetti dei ministri rimarranno a Versailles.

Nella discussione, il signor Dufaure, guardasigilli, ha dichiarato che il governo aderiva al progetto modificato, cioè allo *statu quo*, insistendo non doversi prendere alcuna risoluzione che impegni l'avvenire.

È noto che l'articolo primo del progetto di legge era del tenore seguente: « L'Assemblea nazionale, il potere esecutivo e i ministri continuano a risiedere a Versailles. Le amministrazioni e i servizi pubblici, necessari all'andamento del governo, vi saranno fin d'ora trasferiti. »

Impegnatasi la discussione su questo articolo, sorse subito il signor Brunet a svolgere un suo emendamento, con cui proponeva che, dal 21 settembre 1871, l'Assemblea e il governo si trasferissero a Parigi, « capitale naturale della Francia. » Un altro emendamento fu svolto dal signor Pressensé, di questo tenore: « Lo stato presente dei ministeri, per quanto spetta alla loro residenza, sarà conservato finchè l'Assemblea non abbia deliberato sulla questione della propria residenza; questione che non può essere prematuramente troncata nelle contingenze attuali. » Il signor Duchâtel appoggiò quindi la sua proposta di rimettere a Parigi tutti i ministeri, cominciando dal 1° gennaio 1872. Oltre a questi emendamenti, ne vennero presentati alcuni altri, fra i quali quello dei signori Barthe e Picard, diretto a far dichiarare che « l'Assemblea nazionale risiede a Parigi. Essa può tuttavia, qualora le circostanze lo richiedano, radunarsi in un'altra città; una Commissione di 15 membri determina i provvedimenti da prendersi per guarentire all'Assemblea la sua sicurezza contro qualunque pressione esterna. »

L'Assemblea, dopo avere respinti tutti questi emendamenti, approvò la prima parte dell'articolo primo, sopprimendone la seconda parte, conformemente alla proposta del signor Target, alla quale il governo aveva fatto adesione. Il risultamento di quest'ultima votazione fu: per la soppressione della seconda parte dell'art. 1°, voti 356; contro la soppressione, 313.

Lunedì, 4 settembre, il *maire*, il Consiglio municipale e gli ufficiali della guardia nazionale di Versailles furono ricevuti in udienza dal signor Thiers, presidente della Repubblica francese, che gli si erano presentati per porgergli le loro congratulazioni.

Al discorso del *maire*, il signor Thiers rispose ringraziandolo delle cortesi parole dettegli a nome della città di Versailles. Soggiunse: « Nessun pensiero d'ambizione, ma soltanto una profonda devozione al mio paese mi ha indotto a continuare quest'ardua impresa che ho cominciata or fanno sei mesi; non ostante lo stato della mia salute profondamente scossa dagli eventi, io doveva accettare le funzioni che mi sono state conferite; e doveva cooperare ancora al riordinamento delle cose nostre.... Io sono riconoscentissimo alla città di Versailles per la perfetta ospitalità che ci ha data. Io già conosceva ed ho di bel nuovo ammirato la grandezza e bellezza de' suoi monumenti, così ricchi di rimembranze storiche; ma ora conosco eziandio gli ottimi sentimenti de' suoi abitanti. Che tutta la Francia sia animata da uguali sentimenti, e nulla avremo da paventare per lo avvenire. Ho ragione di pensare che così appunto accadrà, e che poco a poco il male morale si guarirà nel nostro paese contemporaneamente al male materiale. Soltanto in questa maniera potrà la nostra patria riprendere il grado che le appartiene in Europa, e progredire sotto la sua forma attuale di governo, forma nuova che ha generato tante dubbiezze, ma che, lo spero, diverrà una realtà pacifica e gloriosa. »

Il giornale spagnuolo *Las Provincias*, che si pubblica a Valenza, conferma le notizie che già il telegrafo ci aveva accennate, dello straordinario entusiasmo con cui fu ricevuto il Re Amedeo in quella città, non meno che in tutti i luoghi per cui S. M. ha dovuto passare nel suo viaggio.

I giornali e le corrispondenze di Pietroburgo annunziano la partenza del granduca Alessio, pel suo viaggio in America. Venerdì 1° settembre erano alla rada di Peterhof i vapori della squadriglia la quale doveva prendere a bordo la famiglia imperiale e il suo seguito per accompagnare fino a Cronstadt il granduca. Verso le sei della sera tutti i vapori furono splendidamente illuminati, e la squadra si mise in cammino. Dopo breve tempo si udì il saluto dei forti di Cronstadt, tra i quali stavano ancorati la fregata *Sveltana*, a bordo della quale si porrà il granduca Alessio, la corvetta *Bogatyr* e il clipper *Abrek*, posti sotto gli ordini dell'aiutante di campo, generale Possiot.

Il granduca, anzi tutto, andrà agli Stati Uniti e, di là, alle Grandi Indie. Si dice che il magnifico *Man of War* americano, giunto la state scorsa a Cronstadt, accompagnerà la squadriglia del granduca Alessio, al quale gli Americani preparano un festevole accoglimento.

La squadra levò l'àncora da Cronstadt nella mattina del 2.

Lo czar, dopo la partenza del granduca suo figlio, ripartì alla volta di Pietroburgo, col disegno di recarsi ben tosto al Caucaso, dove molti grandi lavori si sono compiuti dopo l'ultimo suo viaggio. Vi furono istituite molte nuove scuole governative; vi è stata poc'anzi aperta la metà occidentale della strada ferrata Poti-Tiflis; vi si è finalmente condotto a compimento il tracciamento idrografico del Basso Sudan per istituirvi una linea di bastimenti a vapore.

Importanti mutamenti vennero operati nell'armamento e nell'equipaggiamento della cavalleria russa, e particolarmente dei reggimenti di corazzieri. Queste riforme furono, in generale, modellate sul sistema prussiano.

Consigli provinciali.

Costituzione degli Uffici di Presidenza dei Consigli provinciali del Regno, nella sessione del 1871.

Benevento.

Presidente, Ungaro cav. Michele.
Vicepresidente, Gelardi Nicola.
Segretario, De Nicola Pasquale.
Vicesegretario, Paolucci Francesco.

Perugia.

Presidente, Ansidei conte Reginaldo.
Vicepresidente, Danzetta barone Giuseppe.
Segretario, Cenci avv. Francesco.
Vicesegretario, Bracci cav. Giacomo.

Salerno.

Presidente, Luciani comm. Matteo.
Vicepresidente, Alarico cav. Francesco.
Segretario, Calvanese Francesco.
Vicesegretario, Guglielmini Andrea.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Barcellona, 11.

Il re Amedeo giunse ieri a Tarragona passando per Benicarlo, Vinero, Tortosa. Dovunque fu accolto con entusiasmo ed ovazioni straordinarie, massimamente in Tarragona.

Valenza, 9.

Questa mattina partiva S. M. fra pioggia di fiori ed ovazione frenetica.

Londra, 9.

I dettagli dell'uragano dell'Isola di San Tommaso del 21 agosto sono spaventevoli. Perdite enormi. La città sembra che abbia subito un bombardamento: ci furono 42 morti, 79 feriti, e 420 case completamente distrutte.

Le perdite dell'Isola Antigua sono pure grandi: 80 morti e parecchie centinaia di feriti.

Parigi, 11.

Lo sgombero dei quattro dipartimenti terminerà mercoledì.

Ieri Thiers diede un pranzo diplomatico. Vi assistevano Arnim, Nigra, e tutti i ministri esteri, eccettuati Metternich e Kern. Vennero intavolate trattative per lo sgombero di altri dipartimenti.

Cagliari, 11.

Una lettera da Tunisi all'*Avvenire* dice che il generale Keredine partì per Costantinopoli con una missione del Bey. Il commercio è preoccupato.

Madrid, 11.

Il re partirà domani da Tarragona per Barcellona.

Parigi, 11.

Il rapporto generale del bilancio presentato da Perrier dice che la Francia deve avere un esercito e una marina, ma la Francia vuole la pace e ne ha bisogno per riparare alle sue forze e provvedere alla propria rigenerazione.

Borsa di Parigi — 11 *settembre*.

	9	11
Rendita francese 3 0/0	57 70	57 80
Rendita italiana 5 0/0	60 85	60 70
Ferrovie Lombardo-Venete	411 —	411 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	238 —	236 —
Ferrovie romane	90 —	92 —
Obbligazioni romane	159 —	158 50
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	173 75	173 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	187 —	186 75
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	4 5/8	4 5/8
Credito mobiliare francese	221 —	221 —
Obbligaz. della Regìa Tabacchi	465 —	465 —
Azioni id. id.	690 —	686 50
Prestito	90 30	90 70

Borsa di Vienna — 11 *settembre*.

	9	11
Mobiliare	288 90	287 90
Lombarde	187 90	186 90
Austriache	373 —	367 50
Banca Nazionale	766 —	766 —
Napoleoni d'oro	9 49	9 46 1/2
Cambio su Londra	118 60	118 —
Rendita austriaca	69 —	68 85

Borsa di Berlino — 11 *settembre*.

	9	11
Austriache	207 1/4	207 5/8
Lombarde	103 3/8	104 1/4
Mobiliare	160 5/8	161 1/4
Rendita italiana	58 3/8	58 1/2
Tabacchi	— —	89 1/2

Chiusura della Borsa di Firenze — 12 *settemb.*

	11	12
Rendita 5 0/0	63 95	63 85
Napoleoni d'oro	21 15	21 17
Londra 3 mesi	26 60	26 59
Marsiglia, a vista	104 62	104 75
Prestito Nazionale	89 25	89 20
Azioni Tabacchi	720 —	719 —
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2840 —	2840 —
Ferrovie Meridionali	411 50	412 —
Obbligazioni id.	194 —	194 —
Buoni Meridionali	495 —	495 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	86 50	86 50
Banca Toscana	1625 —	1620 (*)

(*) incerta.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

11 *settembre*.

Vento moderato, ma variabile all'Europa centrale con tempo coperto o piovoso. Il Mediterraneo si conserva sempre colla stessa calma.

760 Penzance, Bruxelles, Perpignan e Palermo; 65 Nairn, Copenague e Riga; 70 Skudesnas ed Haparanda.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, n. 3.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 12 *settembre* 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORI NOMINALI	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	63 70
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	63 15
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 aprile 71	— —	89 —
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	89 25
Venezia	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	86 40
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 71	537 50	496 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 71	— —	64 —
Bologna	30	— —	— —	Prestito Romano, Blount	1 aprile 71	— —	62 —
Parigi	90	— —	— —	Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	61 75
Marsiglia	90	103 40	102 90	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000 —	— —
Lione	90	— —	— —	Banca Romana	»	1000 —	1140 —
Londra	90	26 58	26 48	Azioni Tabacchi	»	500 —	722 —
Augusta	90	— —	— —	Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	490 —
Vienna	90	— —	— —	Strade Ferrate Romane	»	500 —	100 —
Trieste	90	— —	— —	Obbligazioni dette	»	500 —	167 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	635 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	497 —
				Pio Ostiense	»	430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIGACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 11 *settembre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 6	760 0	759 7	761 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	18 5	28 0	27 0	21 7	TERMOMETRO
Umidità	81 | 12 84	51 | 14 19	46 | 12 10	60 | 11 55	Massimo = 29 7 C. = 23 7 R.
Anemoscopio	N. 0	O. 2	SO. 5	S. 0	Minimo = 17 2 C. = 13 7 R.
Stato del Cielo	10. chiariss.	6. nuvolo al nord	8. piccoli cirri	9. un po' vaporoso	

ANNUNZI A PAGAMENTO — Martedì, 12 Settembre 1871

MINISTERO DELL'INTERNO -- Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA.

Si porta a notizia del pubblico che il dì 28 del corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, si terranno presso gli uffici di prefettura indicati nella seguente tavola pubblici incanti a partiti segreti pel servizio di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali in detta tavola iscritti.

I partiti segreti dovranno contenere l'offerta di un ribasso di tanti cinque millesimi di lira effettiva senz'altra più minuta frazione sui prezzi stabiliti nella tavola per ciascuna giornata di presenza, e che raggiunga il prezzo minimo segnato dal Ministero in apposite schede segrete.

L'appalto avrà principio col 1° gennaio 1872 ed è regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio scorso. Le altre condizioni dell'appalto quanto ad estensione, durata, importo della diaria, della cauzione e del deposito per adire all'asta sono quelle specificate nella tavola stessa.

Prefettura incaricata della tenuta dell'asta	Numero dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti i lotti	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'onere in data 15 luglio che regolano l'appalto dei singoli lotti				Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Durata dell' appalto	Importo	
				Parti dei capitoli			Tavole relative		L. Cent.	Anni	della cauzione in rendita dello Stato	del deposito per adire all'asta
Alessandria	Unico	Casa di relegazione di Gavi	Servizio della casa	Parte I	Titolo II della parte II	»	B, E, H, M, O, P, Q, R, parte II	432720	» 80	8	1040	1600
Benevento	id.	Casa di correzione di Montesarchio	Servizio della casa e del lavoro	id.	idem	Parte III	id.	382668	1 »	6	920	1400
Bologna	id.	Casa di pena di Forte Urbano presso Castelfranco	idem	id.	idem	id.	id.	1045667	» 95	7	2510	3800
Cagliari	id.	Carceri giudiziarie della provincia	Servizio della casa	id.	Titolo I della parte II	»	A, D, G, L, O, P, Q, parte I, R, parte I	1736630	» 62	5	3125	4700
Caltanissetta	id.	idem	idem	id.	idem	»	id.	1408335	» 62	5	2535	3800
Catania	id.	idem	idem	id.	idem	»	id.	1398100	» 62	5	2455	3700
Girgenti	id.	idem	idem	id.	idem	»	id.	1727675	» 62	5	3110	4700
Messina	id.	idem	idem	id.	idem	»	id.	1554650	» 62	5	2800	4200
Napoli	id.	Casa di relegazione di Santa Maria apparente	Servizio della casa e del lavoro	id.	Titolo II della parte II	Parte III	B, E, H, M, O, P, Q, R, parte II	327096	1 »	6	785	1200
Padova	id.	Casa penale di Padova	idem	id.	idem	id.	id.	1909488	1 »	8	4580	6900
Palermo	id.	Carceri giudiziarie della provincia	Servizio della casa	id.	Titolo I della parte II	»	A, D, G, L, O, P, Q, parte I, R, parte I	3648440	» 62	5	6565	9800
Porto Maurizio	id.	Casa di forza di Oneglia	Servizio della casa e del lavoro	id.	Titolo II della parte II	Parte III	B, E, H, M, O, P, Q, R, parte II	1359424	» 85	8	3260	4900
Roma	1°	Casa penale alle Terme Diocleziane (uomini)	Servizio della casa	id.	idem	»	id.	1567450	» 70	7	2820	4200
	2°	Bagni penali di Porto d'Anzio e Terracina	idem	id.	Titolo III della parte II	»	C, F, I, N, O, P, Q, R, parte II	619784	» 575	7	1860	2800
	3°	Carceri giudiziarie del circondario di Velletri	idem	id.	Titolo I della parte II	»	A, D, G, L, O, P, Q, parte I, R, parte I	620844	» 62	7	1115	1700
	4°	Carceri giudiziarie del circondario di Viterbo	idem	id.	idem	»	id.	667716	» 62	7	1200	1800
	5°	Carceri giudiziarie del circondario di Roma	idem	id.	idem	»	id.	1937855	» 62	7	3490	5200
	6°	Casa di condanna di Civita Castellana	idem	id.	Titolo II della parte II	»	B, E, H, M, O, P, Q, R, parte II	275079	» 70	7	660	1000
Pisa	Unico	Casa di forza di Volterra	Servizio della casa e del lavoro	id.	idem	Parte III	id.	1018906	» 95	7	2440	3700
Sassari	id.	Carceri giudiziarie della provincia	Servizio della casa	id.	Titolo I della parte II	»	A, D, G, L, O, P, Q, parte I, R, parte I	937600	» 62	5	1685	2500
Siracusa	id.	idem	idem	id.	idem	»	id.	1139010	» 62	5	2050	3100
Torino	id.	Casa penale pei cronici in Ivrea	idem	id.	Titolo II della parte II	»	B, E, H, M, O, P, Q, R, parte II	328496	» 85	8	785	1200
Trapani	id.	Carceri giudiziarie della provincia	idem	id.	Titolo I della parte II	»	A, D, G, L, O, P, Q, parte I, R, parte I	1597520	» 62	5	2875	4300
Venezia	id.	Casa penale di Venezia (maschile)	Servizio della casa e del lavoro	id.	Titolo II della parte II	Parte III	B, E, H, M, O, P, Q, R, parte II	1741056	1 »	8	4175	6300

Firenze, 12 settembre 1871. 3859

Il Direttore Generale: CARDON.

SITUAZIONE del dì 31 del mese di agosto 1871
DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO
con sede in Firenze

CAPITALE.

Capitale sociale nominale	L.	50,000,000
Totale delle azioni	N.	100,000 »
Valore nominale per azione	L.	500 »
Azioni da emettersi: Numero	N.	—
Azioni da emettersi: Importo	»	—
Saldo di azioni emesse	»	10,000,000 »
Capitale effettivamente versato	»	40,000,000 »

Attivo.

1. Numerario effettivo esistente nelle casse delle sedi e delle succursali	L.	1,400,212 93
2. Cambiali scontate in portafoglio e scadenti nel trimestre dal giorno d'oggi	»	6,319,415 33
3. Idem idem a più lunga scadenza	»	1,536,278 42
4. Anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni	»	—
5. Idem sopra deposito di titoli privati	»	—
6. Idem sopra deposito di merci	»	—
7. Effetti da incassare per conto terzi	»	313,361 32
8. Beni stabili di proprietà dell'Istituto	»	1,817,792 75
9. Titoli dello Stato: valore nominale L. 7,988,688 07 — Prezzo d'acquisto	»	4,950,663 09
10. Idem delle provincie e dei comuni: valore nominale L. 5,465,775 — Prezzo d'inventario	»	4,082,488 75
11. Buoni del Tesoro	»	—
12. Azioni ed obbligazioni con guarentigia governativa	»	11,042,393 77
13. Idem senza guarentigia	»	32,874,370 19
14. Conti correnti con frutto	»	20,547,067 40
15. Idem senza frutto	»	12,173,286 66
16. Depositi di titoli a cauzione	»	46,867,484 02
17. Idem liberi e volontari	»	59,145,869 56
18. Debitori diversi per titoli senza speciale classificazione	»	5,356,251 41
19. Effetti in sofferenza	»	852,775 71
20. Valore dei mobili esistenti (ed altre spese di 1° stabilimento)	»	280,346 26
TOTALE delle attività	L.	209,560,057 57
Interessi 1° semestre 1871 su numero 100 mila azioni sociali . . . L. 1,200,000 — Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: di 1° stabilimento lire 3,114 96; d'ordinaria amministrazione » 190,698 72; interessi passivi dei conti correnti » 992,231 02; perdite durante l'esercizio » —		2,386,044 30
	L.	211,946,101 87

Passivo.

1. Capitale effettivamente versato	L.	40,000,000 »
2. Conti correnti a interesse	»	38,606,001 54
3. Idem senza interesse	»	18,415,594 64
4. Debiti ipotecarii sugli stabili di proprietà dell'Istituto	»	—
5. Sovvenzioni avute su fondi pubblici	»	2,746,384 »
6. Accettazioni cambiarie	»	1,603,485 04
7. Depositanti per depositi a cauzione	»	46,867,484 02
8. Idem idem liberi e volontari	»	59,145,869 56
9. Creditori diversi per titoli senza speciale classificazione	»	6,585,075 06
10. Fondo di riserva	»	928,951 »
11. Maggior valore dei Titoli risultante dalla differenza fra la valutazione del 31 dicembre 1868 ed il corso al 31 dicembre 1870	»	1,371,641 22
TOTALE delle passività	L.	209,272,486 08
Rimanenza profitti dell'esercizio 1870 . . . L. 62,196 41 — Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: Interessi attivi » 2,047,211 83; Sconti e provvigioni » 273,275 49; Utili durante l'esercizio » 290,932 06		2,673,615 79
3812	L.	211,946,101 87

Prefettura di Ferrara

Impresa per lavori di uno scarico di sponda nella golena di fronte alla Coronella di Ponte Lagoscuro e per riparazione alla sassaia che difende l'estremità superiore del Froldo Chiesa nel fiume Po.

AVVISO di pronunciato deliberamento e di scadenza di termine per diminuzione di vigesimo.

Si previene il pubblico che l'impresa summenzionata venne oggi deliberata col ribasso del 20 05 per cento, e così dal primitivo prezzo di lire 56,528 36 fu ridotta a L. 45,194 42; e che il termine utile per fare ulteriore ribasso, non minore del vigesimo, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 25 settembre corrente.

Ferrara, 9 settembre 1871.

Per detto uffizio
Il Segretario: A. CURTI.

3877

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'asta.

Si fa noto che nel giorno 31 agosto ultimo scorso presso la suddetta Intendenza si tenne subasta col metodo delle offerte segrete per l'affitto del Regio Teatro Mercadante, già Teatro del Fondo, ed il deliberamento rimase a favore del signor Quagliarella Ferdinando per l'annuo estaglio di lire 20,010.

E siccome nello stesso giorno dopo seguita la suddetta aggiudicazione fu presentata offerta in grado di ventesimo nella somma di annue lire 21,010 50 dal signor Gennaro Rinaldi, a termini del regolamento generale di contabilità in vigore si terrà presso l'Intendenza stessa definitiva pubblica subasta collo stesso metodo delle schede segrete il giorno 28 del corrente mese di settembre, alle ore 12 meridiane, sulla indicata offerta in grado di ventesimo e sotto tutte le condizioni stabilite nel primo avviso d'asta del 5 agosto prossimo scorso.

Napoli, 4 settembre 1871.

3819 *Il Segretario:* PICCIRILLI.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO.

Si notifica che oggi, 7 settembre 1871, vennero provvisoriamente deliberati ai sotto indicati prezzi i tre lotti ond'è divisa la fornitura dei sali graniti e macinati da farsi nel triennio 1872, 1873, 1874 ad alcuni magazzini delle privative del Regno, come da avviso d'asta del 26 scorso luglio:

Il 1° lotto al prezzo di L. 3 49 per ogni quintale metrico di sale macinato;

Il 2° lotto al prezzo di L. 1 60 per ogni quintale metrico di sale granito; di L. 2 90 per ogni quintale metrico di sale di mezza macina, e di L. 3 19 per ogni quintale metrico di sale di macina fina;

Il 3° lotto finalmente al prezzo di L. 1 70 per ogni quintale metrico di sale granito, e di L. 3 39 per ogni quintale metrico di sale di macina fina.

Si fa quindi noto che il termine per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo sui prezzi suddetti ed in base ai campioni di sale accettati all'atto della delibera, è fissato a giorni quindici, a datare da quest'oggi, e scadrà ad un'ora pomeridiana del giorno 22 del corrente mese di settembre, come era già stato annunziato nel precedente avviso 26 luglio ultimo scorso.

Firenze, addì 7 settembre 1871.

Il Direttore Capo della Divisione Quinta
BOSIO.

3872

Intendenza Militare della divisione di Bologna

AVVISO D'ASTA.

Essendo andato deserto l'incanto tenutosi oggi, in seguito ad ordine del Ministero della guerra, espresso in dispaccio 11 agosto corrente, n. 5062, divisione Vestiario, si notifica che nel giorno 25 settembre andante, ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio suddetto, sito nel già palazzo Grassi, n. 1778, primo piano, strada di Mezzo di San Martino, avanti il commissario di guerra, si procederà al reincanto a partiti segreti per la provvista di centomila metri di tela di filo cruda crociata, alta metri 0 74, ripartita in tanti lotti come segue:

STOFFE	Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo per ogni metro	Ammontare di cadaun lotto	Tempo utile per l'eseguimento della fornitura che principierà a decorrere dalla data dell'aggiudicazione definitiva
Tela di filo cruda crociata.	20	M. 5000	L. 1 150	L. 5750	In due mesi, cioè due terzi dal primo al 30 gennaio 1872, e l'altro terzo a compimento entro il mese di febbraio successivo.

I capitoli d'appalto sono visibili negli uffici d'Intendenza militare, ed il campione presso i magazzini principali dell'Amministrazione militare.

La tela da provvedersi sarà introdotta invariabilmente nel magazzino dell'Amministrazione militare in Firenze, nella proporzione di due terzi dal 1° al 30 gennaio 1872 e l'altro terzo a compimento entro il mese di febbraio successivo, avvertendo che il tempo utile per l'eseguimento della fornitura principierà a decorrere dalla data della definitiva aggiudicazione.

Qualunque sia il numero delle offerte avrà luogo il deliberamento, il quale seguirà lotto per lotto a favore di chi nel suo partito suggellato, firmato ed esteso su carta da bollo da lire una avrà offerto sul prezzo sopra indicato un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nella scheda suggellata del Ministero, da servire di base all'incanto.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti cui vogliono far partito.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste ultime saranno ricevute soltanto al corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito sarà stato eseguito.

Il termine per i fatali, ossia tempo utile per presentare offerta di ribasso non minore del ventesimo, è fissato a giorni cinque decorribili dal dì del deliberamento.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti agli uffici d'Intendenza militare delle divisioni del Regno, dei quali partiti si terrà però solo conto quando pervengano a quest'ufficio per il giorno dell'incanto, prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

I depositi provvisori fatti dagli accorrenti, che venissero a risultare deliberatari, dovranno essere convertiti in definitivi, gli altri saranno fatti restituire.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di cancelleria, di stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e negli altri giornali sono a carico dei deliberatari, a cui carico cadono pure le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Bologna, il 9 settembre 1871.

3870 *Il Sottocommissario di guerra:* DE MAY.

ESTRATTO 3804

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

(1ª *pubblicazione*)

Numero d'ordine 624.

Sulla dimanda dei signori Errico Sarria ed Adelaide Pacces, ed il primo tanto per la maritale autorizzazione, quanto qual padre e legittimo amministratore del minore Giuseppe, avvocato Vito Caselli nella qualità di mandatario giusta l'atto del dì primo marzo mille ottocento settanta per notar Andrea Sassi di Firenze del signor Federico Pacces e questi tanto nel proprio nome quanto di padre e legittime amministratore dei minori a nome Luigi, Cristina, Emilia ed Adolfo e coniugi cavaliere Domenico Cotticelli ed Amalia Cavarretta.

Il suddetto tribunale, in seconda sezione, ha disposto quanto segue:

Il tribunale, udito il rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia venga nel seguente modo intestata l'annua rendita di lire dugento quaranta racchiusa nei tre certificati in favore del signor Achille Pacces fu Luigi, ai numeri cinquantunmila nove, sessantanovemila seicento diciassette, settantacinquemila cento sessantasette, e di posizione diecimila seicentottantatrè, quindicimila seicento quarantasette, e diciottomila cento venticinque.

1° Lire quaranta al signor Federico Pacces fu Luigi.

2° Lire quaranta alla signora Adelaide Pacces fu Luigi.

3° Lire ottanta alla signora Amalia Cavarretta fu Vincenzo.

4° Lire quindici alla signora Cristina Pacces minore sotto l'amministrazione del padre Federico.

5° Lire quindici alla signora Emilia Pacces minore sotto l'Amministrazione del padre Federico.

6° Lire quindici al signor Luigi Pacces minore sotto l'amministrazione del padre Federico.

7° Lire quindici al signor Adolfo Pacces minore sotto l'amministrazione del detto suo padre.

8° Lire quindici al signor Giuseppe Sarria minore sotto l'amministrazione del padre Errico.

9° Lire cinque al signor Federico Pacces fu Luigi.

Salvo ad esso signor Pacces l'obbligo di render conto delle dette lire cinque ai figli e nipote menzionati.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte di appello, cavaliere Nicola Palumbo e Giacomo Masini giudici, il dì quattordici luglio mille ottocento settantuno.

L. De Luca.
Raffaele Longo, vicecanc.

Rilasciata al procuratore signor Vito Casella, il dì 25 luglio mille ottocento settantuno.

Per copia conforme
Pel cancelliere del tribunale
Il vicecancelliere
ASCANIO DE CAPOA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Roma, li 7 settembre 1871.

Si rende noto per ogni effetto di legge che l'eccellentissimo tribunale di Roma, primo periodo feriale, sezione civile, con decreto del giorno 24 agosto 1871 ha dichiarato Antonio Gentilucci unico erede legittimo del fu cav. Romualdo Gentilucci, ed ha ordinato che a suo favore sia intestata la rendita consolidata semestrale di lire 239 e centesimi 26, spettante già al suddetto Romualdo Gentilucci, marcata col numero 15248 e vincolata a favore di Liberato Molajoli, fermo rimanendo tale vincolo.

ILARIO BORGHI, procuratore dell'interessato.

3825

REVOCA DI MANDATO. 3847

Per ogni buon fine ed effetto si rende di pubblica ragione che con atto giudiciale della pretura di Barga, provincia di Lucca, notificato ad Agostino Gragnani del Piano di Coreglia il 30 settembre 1871, il sacerdote Alessio Gragnani, rettore della curata chiesa di Migliano, ha revocato il mandato di procura fatto a detto Agostino con atto del notaro Francesco Guidi nel 1870, 13 agosto, debitamente registrato a Lucca il 27 agosto 1870, lib. 39, n. 2767.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ha emesso la seguente deliberazione:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, dispone che la Direzione generale del Debito Pubblico annullando il certificato numero 46267 del 30 settembre 1862, di annue lire ottantacinque di rendita iscritta al 5 per 0|0 sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore di De Natale Maria Francesca fu Ignazio, domiciliata in Napoli, sotto il num. 10002 del registro di posizione, intesti le suddette annue lire ottantacinque di rendita a di * Natale Gennaro fu Ignazio, domiciliato in Napoli.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo De Luca, cav. Francesco Enrico Giordano e cav. Nicola Palumbo il dì 31 maggio 1871.

3700 GENNARO DI * NATALE fu Ignazio.

* E non *De Natale* come si stampò nel N. 238 di questa Gazzetta.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha emesso la seguente deliberazione:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, ed in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione generale del Gran Libro trasferisca in parti eguali in testa dei signori Giovanni, Francesco e Filippo Ferraro, quali eredi del defunto canonico Antonio Ferraro, le due partite intestate al medesimo signor Antonio Ferraro fu Clemente, l'una di annue lire 305, col godimento dal 1° luglio 1862, della data del 18 luglio 1862, n. 14547, e l'altra di annue lire 100, col godimento dal 1° luglio 1869, della data del 2 settembre 1869, n. 156451.

Così deliberato dai signori Caselli Enrico, Radogna Raffaello e Mensitieri Ferdinando giudici, il dì 28 luglio 1871.

3701 GIOVANNI FERRARO.

AVVISO. 3646

(2ª *pubblicazione*)

Al seguito del decreto profferito dal tribunale civile e correzionale di Firenze nel tre giugno ultimo scorso, col quale si dichiarò aperta la successione universale nell'eredità della fu Settimia del fu Emanuelle Pegna vedova di Amadio Orefice a favore del di lei figlio Raffaello Cesare di detto fu Amadio Orefice, quest'ultimo ha domandato alla Direzione del Debito pubblico del Regno di convertire al portatore gli appresso titoli nominali — consolidato 3 per 0|0 — attivi per detta di lui autrice Settimia vedova Orefice, ed inscritti in di lei nome al Gran Libro come appresso: Cartella del 12 aprile 1862, marcata di n. 576, portante una rendita di lire centonovantacinque. Detta del 19 aprile 1862, marcata di numero 630, portante una rendita di lire sessanta.

D. DANTE PREZZINER.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del 9 agosto 1871 ha disposto quanto segue:

Che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia divida come appresso la somma complessiva di annue lire ottocento venti contenuta in tre certificati, dei quali il primo è di annue lire settecento, col numero d'ordine ventiseimila trecento quarantotto; il secondo di annue lire quindici, col numero d'ordine cinquantacinquemila cento ottantuno, entrambi in testa a Politi Giuseppe fu Vincenzo; ed il terzo di annue lire cento cinque, col numero d'ordine ventiseimila trecento cinquantuno, in testa a Politi Andrea fu Vincenzo, a favore di Giovannina e Luisa Politi fu Vincenzo annue lire duecento cinquanta per ciascuna in due distinti certificati nominativi; a favore di Tommaso e Francesco Annunziato Politi fu Vincenzo annue lire cento sessanta per ciascuno in cartelle al portatore.

Firenze, 22 agosto 1871.

3676 AVV. LUIGI QUARTO, esibitore.

ESTRATTO DI BANDO.

(1ª *pubblicazione*)

In esecuzione di sentenza del tribunale civile di S. Miniato del 27 giugno 1871, registrata con marca da una lira, ed al seguito di ordinanza del signor presidente di detto tribunale del 5 settembre corrente, registrata con marca, alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale medesimo nella mattina del 25 ottobre p. v., a ore 10, sarà esposta al pubblico incanto per la somma di lire 1728 92, prezzo di stima, e da rilasciarsi al miglior offerente e sotto le condizioni di cui nel bando venale:

Una casa posta in Castelfiorentino, in via dei Tilli, n. c. 43, rappresentata al catasto in sezione A dalla particella di n. 310, con rendita di lire 47 04, e tributo diretto lire 18 22, espropriata a danno di Francesco, Emilio e Cesare figli ed eredi di Vincenzo Genovini, e della Elisabetta Dani vedova di detto Vincenzo, tutti domiciliati a Castelfiorentino, sull'istanza di Giovanni fu Niccolò Cannicci, domiciliato a S. Gimignano, e rappresentato dal procuratore dottor Francesco Vallesi.

La detta sentenza ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione delegando per l'istruttoria il giudice Luigi Morelli, ed ha ordinato a tutti i creditori di produrre in cancelleria le loro domande di collocazione e i documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando.

Dalla cancelleria del tribunale.

S. Miniato, 6 settembre 1871.

3862 A. ORTALLI, cancelliere.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Varese,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato in camera di consiglio, sedendovi il presidente cavaliere dottore Apostolo ed i giudici nobile Lampugnani e Griffini;

Ritenuto che dai prodotti documenti è giustificato a termine dell'art. 106 R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, il diritto spettante ai minorenni Aristide, Teresa, Giovanni, Marietta, Paolina e Scipione fratelli e sorelle Bari ed alla loro rispettiva madre Luigia Aliverti, di succedere al loro rispettivo padre e marito Salvatore Bari del fu Bonifacio resosi defunto in Varese il giorno 8 settembre 1869 intestato, e del quale sono gli unici eredi.

Visto l'art. 102 e seguenti R. decreto suddetto, in relazione all'art. 2, allegato D, legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Visti gli art. 224 e 231 del Codice civile;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero,

Decreta:

Il certificato del Debito Pubblico 29 gennaio 1866, n. 101, 918 della rendita di lire 50, intestato Reggi Giulio e da questi stato ceduto il 3 gennaio 1868 a Salvatore Bari fu Bonifacio, si dichiara ora di proprietà dei sunnominati minorenni Bari e della loro madre Loigia Aliverti come eredi del fu Salvatore Bari.

Rautorizzata la detta Luigia Aliverti in proprio e nell'interesse dei minorenni suoi figli Bari fu Salvatore a far eseguire la cancellazione del vincolo ipotecario graritante sul prodotto certificato, n. 101, 918, e la contemporanea conversione in un equivalente titolo al portatore, e ad alienare questo pel mantenimento dei figli.

Manda alla Cassa depositi e prestiti di dar esecuzione al presente decreto quando non venga al medesimo nel termine prescritto fatta opposizione.

Varese, 11 agosto 1871.

Il cav. presidente
APOSTOLO.

FALCETTI, canc.

AVV. SCACCHI CARLO procuratore di Luigia Aliverti in proprio e quale madre e legale rappresentante dei nominati minorenni suoi figli. 3361

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Avviso di vendita per asta pubblica.

La Commissione di stralcio della cessata Amministrazione dei sussidi, e la Congregazione di Carità di Roma, previa superiore approvazione, essendo addivenute nella determinazione di procedere alla vendita del nuovo casamento situato nella via Urbana, contraddistinto dai civici numeri 29 al 35 inclusivamente, invitano chiunque bramasse farne acquisto a presentare la sua offerta chiusa e suggellata in carta da bollo da lira una, sia in persona propria, sia in persona da nominarsi, coll'elezione del domicilio, nella segreteria dell'officio direttivo della Congregazione di Carità, posta nella piazza del Monte di Pietà, numero 99, ultimo piano, presso la quale saranno ostensibili gli atti tutti riguardanti la provenienza, libertà e valore del fondo in tutti i giorni dalle ore 9 alle 3 pomeridiane.

L'asta verrà aperta sul prezzo di stima di L. 200,000 risultante dalla perizia del signor architetto Giuseppe Reibaldi del giorno 30 luglio 1871.

Il termine utile a presentare le offerte come sopra è stabilito fino a tutto il giorno 15 del prossimo mese di settembre, nel quale alle ore 12 meridiane, nelle sale dell'officio suddetto, coll'intervento del presidente della Congregazione soprannominata, o di chi per esso, saranno aperti tutti i pieghi, in presenza degli offerenti, ed ove le offerte siano superiori a quella prestabilita nel piego suggellato dalla menzionata Congregazione, come all'art. 92 del regolamento 4 settembre 1870, numero 5852, si dichiarerà deliberatario il migliore offerente, salvo però l'effetto delle migliorie non inferiori al ventesimo, da presentarsi entro il termine di giorni 15 dalla data della deliberazione.

Per essere ammesso all'esperimento dell'asta ciascun attendente dovrà fare in mani dell'ufficiale avanti cui avrà luogo l'asta, o presso la Banca Romana, un deposito in numerario in L. 20,000.

Il deliberatario dovrà entrare in possesso del fondo dopo un mese dalla data in cui gli sarà stata notificata la superiore approvazione necessaria per la validità del contratto, previo pagamento dell'intero prezzo nella cassa della Banca Romana, e trascorso inutilmente il termine stabilito, la pubblica Amministrazione farà procedere a nuova vendita di esso a spese e rischio del primitivo acquirente, il quale perderà il deposito di sopra accennato.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese a cui dà luogo il contratto, non che quella per la stampa e pubblicazione degli avvisi. Fra le dette spese s'intende compresa quella della copia del contratto in carta libera.

Il contratto non avrà effetto se non dopo ottenuta la superiore approvazione a termine dei vigenti regolamenti.

Dalla residenza della Congregazione di Carità, li 30 agosto 1871.

3865 *Il Vicepresidente:* L. PIANCIANI.

COMUNE DI TERRACINA 3869

PROVINCIA DI ROMA - CIRCONDARIO DI VELLETRI

Secondo avviso d'asta.

Essendo andata deserta l'asta per l'appalto qui sotto notato per mancanza di oblatori avvenuta sotto il giorno 5 settembre corrente, la Giunta municipale di Terracina dietro regolare deliberazione consigliare del giorno 18 luglio 1871 approvata dalla R. Sottoprefettura di Velletri con nota 26 luglio 1871, n. 7518, ha stabilito di procedere nuovamente all'appalto o affitto per un novennio dei tagli che possono nelle consuete regole effettuarsi nelle selve comprese nei beni del detto comune, cioè in quella Grande Marittima, e nell'altra alla Montagna, novennio da decorrere coll'anno rustico prossimo futuro, cioè dal 1° ottobre 1871 per aver termine il giorno 30 settembre 1880 senza obbligo alcuno di disdetta.

Il dettaglio dei tagli messi in vendita, sia pel tempo, pel modo e per le precise località, nelle quali devono eseguirsi, rimane espresso in un capitolato apposito approvato dalla R. Prefettura di Roma, che trovasi ostensibile nella Segreteria comunale di Terracina.

Dopo ciò si deduce a pubblica notizia che alla presenza della prefata Giunta municipale, nell'officio comunale di Terracina nel giorno 30 settembre andante anno 1871, alle ore 9 antimeridiane, si terrà pubblico esperimento d'asta per lo appalto o affitto anzidetto a partito segreto come ai prezzi seguenti ribassati.

Per fida o prezzo di 89 chilogrammi e 175 gr. di carbone pari ad un cantajo (misura napolitana conosciuta alla spiaggia) proveniente dalla Selva Grande Marittima L. 01 00.

Per fida o prezzo di 89 chilogrammi e 175 di carbone pari ad un cantajo proveniente dai tagli cedui della Montagna L. 01 00.

Per fida o prezzo di ogni canna di legna (misura napolitana conosciuta alla spiaggia) proveniente dalla Selva Grande Marittima L. 16 00.

Per fida o prezzo di ogni migliaio di fasci, o mazzi soliti di ramaglia detti di Sarcina (conosciuti similmente alla spiaggia) provenienti dalla Selva Marittima L. 35 00.

Per prezzo di ogni pianta di Farnia ed Ischia di alto fusto indistintamente L. 35 00.

Gli aspiranti all'asta devono rimettere in piego suggellato, ed in carta da bollo al signor sindaco di Terracina le loro offerte; debbono esser muniti gli aspiranti stessi di valida, ed idonea garanzia, o depositare presso la Cassa dei depositi o prestiti del Regno la somma di lire trentamila.

Non potrà aprirsi la subasta se non vi saranno almeno due offerte, e l'appalto verrà deliberato al maggiore e migliore offerente, salvo lo esperimento del ventesimo, che viene fissato a giorni dieci dalla data dell'aggiudicazione, i quali scadranno alle ore 9 antimeridiane del giorno 10 ottobre 1871.

Tutte le spese concernenti lo appalto, cioè bollo, registro, rogazione, copia del contratto, carta bollata, di stampa, ed inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* degli avvisi d'asta saranno tutte a carico dell'assuntore, facendosene dagli aspiranti preventivo deposito nelle mani del segretario del comune anzidetto.

Dalla residenza Municipale di Terracina, li 8 settembre 1871.

Il Sindaco: ANTONIO PRINA. ANGELO D'ISA, *Segretario ff.*

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino,

Sul ricorso presentato dai signori cavaliere Giuseppe, Pietro, Angela e Rosa, moglie questa di Francesco Giorello, fratelli e sorelle Barbiè fu Stefano, domiciliati in Torino, ha pronunciato il seguente decreto:

Il tribunale,

Sentita la relazione fattasi in camera di consiglio dal signor giudice delegato avv. Bona;

Ritenuto che, mercè le fatte produzioni, sarebbe accertato che i ricorrenti sarebbero gli unici eredi *ab intestato* del loro germano Barbiè Felice fu Stefano; e che perciò ad essi soltanto si appartiene il certificato n. 126,863, dell'annua rendita di lire 1200 sul Debito pubblico italiano consolidato 5 per 0|0, intestato al prenominato defunto Barbiè Felice fu Stefano,

Autorizza l'amministrazione del Debito pubblico italiano ad addivenire al tramutamento in cartelle al portatore consolidato 5 per 0|0, legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 luglio, stesso mese ed anno, per una rendita annua di lire mille duecento, del certificato n. 126863, in data 5 settembre 1868, intestata al defunto Barbiè Felice fu Stefano, da rimettersi le cartelle suddette agli stessi ricorrenti, dichiarando l'amministrazione del Debito pubblico liberata ed esonerata da ogni contabilità al riguardo, mediante regolare quietanza degli stessi ricorrenti.

Torino, 23 agosto 1871.

Il presidente
SCARRONE.

3694 PIACENZA, vicecanc.

ESTRATTO DI BANDO PER NUOVO INCANTO.

Si rende noto come nel dì sei giugno scorso essendo rimasto deserto l'incanto di una selva posta nel Monte di Binobbio, in luogo detto al Cossaio, comune dei Bagni di Lucca, per mancanza di oblatori, avanti il sottoscritto all'uopo delegato dal tribunale di Lucca, qual selva è di spettanza dei RR. ospedali di Lucca come eredi testati di Innocenzo *quondam* Giuseppe Lucchesi, ammessi al benefizio del gratuito patrocinio con deliberazione del 25 giugno 1869, il tribunale suddetto con decreto del dì 27 luglio 1871 ha autorizzato un secondo incanto col ribasso del 20 per 100 sopra la stima, e che detta selva verrà nuovamente posta all'incanto nel dì 20 settembre corrente, per il prezzo di L. 98, e sotto tutte le condizioni di che nel relativo bando.

Dalla cancelleria della pretura.

Borgo a Mozzano, 1° settembre 1871.

Il cancelliere
TITO SEGHINI.

3806

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in data 2 agosto 1871 ha emesso una deliberazione il cui dispositivo è il seguente:

Per siffatte ragioni il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato e sulle uniformi conclusioni del Ministero Pubblico italiano, di togliere il vincolo dotale dal certificato di rendita iscritta 5 0|0 di annue lire sessanta in testa alla fu Ardia Teresa fu Domenico, numero tredicimila novecento novantaquattro, ed intestare la rendita suddetta libera al signor Francesco Sfarzo fu Giuseppe. Così deliberato dai signori cavaliere Andrea Crescenzi giudice funzionante da presidente, Gaetano Rossi e Paolo Mazzella giudici, il dì due agosto 1871. — Crescenzi — Francesco Scaione — Registrato in Napoli, cancelleria del tribunale civile, num. 29375, lire 3 65, 4 agosto 1871 — Il contabile.

Napoli, 2 settembre 1871.

Il procuratore
3831 GIACINTO MAZZETTI.

AVVISO. 3455

(3ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto al tribunale civile e correzionale di Susa dai signori Luigi, Lorenzo, Augusto ed Emilio fratelli Roux fu Giuseppe Augusto, ne emanò il seguente decreto:

Autorizza la Direzione del Debito pubblico ad operare la traslazione del certificato nominativo suddetto numero 14666 della rendita di lire 80 in capo alli Luigi, Lorenzo Augusto ed Emilio Ettore fratelli Roux fu Giuseppe Augusto, domiciliati in Oulx (Susa) per essere vincolato pella malleveria dovuta dall'Emilio Ettore Roux per il suo impiego di ricevitore del registro in Alcamo (Sicilia).

Susa, 20 giugno 1871.

Pugnò, presidente - C. Fiore, canc.

Si diffida chi possa avervi interesse a proporre le sue ragioni nanti il tribunale predetto, nei modi e termini prescritti dal regolamento per l'amministrazione del Debito pubblico.

Torino, 1° agosto 1871.

CAMILLO PAOLO SPANNA fu Giovanni Domenico.

CONVITTO CANDELLERO

Torino — Via Saluzzo, numero 33
ANNO 27°

Col 2 novembre si ricomincierà la preparazione per l'ammessione alla R. Accademia Militare, alla Scuola Militare di Cavalleria, Fanteria e di Marina, nonchè all'Istituto Tecnico-Industriale e Professionale. 3822